

ni e verifiche effettuate dalla società «Terra di Lavoro s.p.a.», società interamente partecipata dalla provincia di Caserta, nell'ambito dell'attività di controllo degli impianti termici, svolta ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A10024

DECRETO 6 dicembre 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 29 novembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 84286 del 25 novembre 2013, che ha disposto per il 29 novembre 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 84286 del 25 novembre 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2013;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari allo 0,539%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,728.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,293% e all' 1,535%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A10061

DECRETO 12 dicembre 2013.

Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A10199

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 ottobre 2013.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», e in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovranazionale

